

Codice DB1102

D.D. 15 dicembre 2010, n. 1553

**Reg. n. 1234/2007. Riconoscimento della Associazione di Organizzazioni dei Produttori di ortofrutticoli "AOP PIEMONTE Societa' Consortile a responsabilita' limitata " di Lagnasco (CN) - Via Pretta, 2.**

Visto il Reg. CE n. 1234/2007, art. 125 quater prevede che “un’associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un’organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento”. Il riconoscimento è concesso a condizione che

- a) l’associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività;
- b) l’associazione non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 33 del trattato.

Visto il Reg. CE n. 1580/2007 articoli 34 – 37 che recano le modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 art. 125 quater;

Visto il DM n. 3932 del 11/05/2009 (e successive modifiche ed aggiornamenti) che prevede che:

1. per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformità con l’articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, è presentata alla Regione nel cui territorio l’AOP ha la propria sede legale e in cui le OP aderenti realizzano la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definito all’art. 26 del regolamento.
2. le AOP, devono assumere una delle forme societarie di cui all’articolo 2, comma 3, e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007 o del regolamento (CE) n. 2200/96 e possono associare anche GP; a tal fine il riconoscimento e il periconoscimento delle OP e dei GP aderenti, nonché la loro funzionalità sono attestate dalla Regione.
3. una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all’articolo 36, comma 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell’AOP.

Visto il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 8445 del 30 settembre 2010 con “Disposizioni applicative della Strategia Nazionale 2009-2013 in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo” ed in particolare l’allegato 1 relativo al “Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro Associazioni (AOP)” il quale prevede che le Regioni, per il riconoscimento delle AOP, utilizzino, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del regolamento.

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare, l’art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n 57 del 05 marzo 2001, articolo 7;

Visto il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'articolo 3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del riconoscimento;

Considerato che è stata verificata la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata dalle singole OP costituenti la AOP ed in particolare tali verifiche hanno riguardato:

- a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Il fatturato derivante da prodotti trasformati, è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'articolo 52, paragrafo 2a, del regolamento (CE) n. 1580/2007;
- b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 3 dell'art. 2 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009;
- c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP, effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite; i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Viste le Determinazioni del Settore "Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici":

- n. 1492 del 07/12/2010 con la quale è stata riconosciuta la OP "ORTOFRUIT ITALIA società Agricola cooperativa" di Saluzzo ai sensi dell'art. 125 ter del Reg. CE n. 1234/2007;
- n. 1493 del 07/12/2010 con la quale è stata riconosciuta la OP "PIEMONTE ASPROFRUT società consortile cooperativa agricola per azioni" di Lagnasco ai sensi dell'art. 125 ter del Reg. CE n. 1234/2007;
- n. 1494 del 07/12/2010 con la quale è stata riconosciuta la OP "PIEMONTE ASPROCOR società consortile cooperativa agricola per azioni" di Cissone ai sensi dell'art. 125 ter del Reg. CE n. 1234/2007;

Preso atto che la Associazione di Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli denominata "AOP PIEMONTE società consortile a responsabilità limitata" di Lagnasco (CN), in appresso denominata AOP ha presentato in data 30/09/2010 (Prot. n. 26153/DB1102 del 30/09/2010) domanda intesa ad ottenere il riconoscimento quale Associazione di organizzazioni di produttori ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007, art. 125 quater, relativamente ai prodotti elencati nell'Allegato 1 alla presente Determinazione per farne parte integrante;

In base alla documentazione presentata ed alle risultanze dell'istruttoria (relazione e lista di controllo) effettuata dal Settore "Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici" risulta quanto segue:

1. lo Statuto è conforme alla vigente normativa;
2. l'AOP, ha assunto una delle forme societaria conforme a quelle previste dall'articolo 2, comma del DM n. 3932 del 11/05/2009;
3. l'AOP è costituita da tre OP riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e quindi rispetta quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del DM n. 3932 del 11/05/2009;

4. l'AOP possiede tutti gli altri requisiti richiesti dall'art. 125 quater, lettere da a) e b) ed in particolare è stata delegata dalle OP socie a presentare e realizzare il Programma Operativo 2011 – 2013;

Pertanto è possibile riconoscere l'Associazione di Organizzazioni di Produttori di ortofrutticoli denominata:

“AOP Piemonte società consortile a responsabilità limitata” Via Pretta, 2 - Lagnasco (CN), quale Associazione di Organizzazioni di Produttori di ortofrutticoli ai sensi dell'art. 125 quater del Reg. CE n. 1234/2007.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. lgs n. 165/2001;

Visto gli articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

#### *determina*

Ai sensi dell'art. 125 quater del Reg. CE n 1234/2007 è riconosciuta quale Associazione di Organizzazioni di Produttori di ortofrutticoli la:

“AOP Piemonte società consortile a responsabilità limitata” Via Pretta, 2 - Lagnasco (CN), per i prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12 indicati nell'Allegato 1 alla presente Determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Alessandro Caprioglio

Allegato

Gruppi di prodotto		prodotti singoli		
codice NC	Descrizione del gruppo	Codice NC	Prodotto	
07	0702 00 00	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	
	0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	0703 10	Cipolle e scalogni
			0703 20 00	Aglio
			0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
			0704 20 00	Cavoli di Bruxelles
			0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
			0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i>
	0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ) fresche o refrigerate	0705 11 00	Lattughe a cappuccio
			0705 19 00	Altre lattughe
			0705 21 00	Cicoria Witloof ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )
			0705 29 00	Altre cicorie
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	0706 10 00	Carote e navoni
			0706 90	Altre radici commestibili
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	0707 00 05	Cetrioli
			0707 00 90	Cetriolini
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	0708 10 00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )
			0708 20 00	Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> )
			0708 90 00	Altri legumi
			0709 20 00	Asparagi
07	ex0709		Melanzane	
		0709 30 00		
		0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa	
		0709 60 10	Peperoni	
		0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	
		0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> )	
		0709 90 20	Bietole da costa e cardi	
		0709 90 50	Finocchi	
		0709 90 70	Zucchine	
		0709 90 80	Carciofi	
0709 90 90	Altri ortaggi e legumi			

Gruppi di prodotto		prodotti singoli		
codice NC	Descrizione del gruppo	Codice NC	Prodotto	
08	ex0802	0802 21	Nocciole ( <i>Corylus spp</i> )	
		0802 22		
		0802 31	Noci comuni	
		0802 32		
			0802 40	Castagne e marroni ( <i>Castanea spp.</i> )
			Ex 0802 90	Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20
	0804 20 10	Fichi, freschi	0804 20 10	Fichi, freschi
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	0806 10 10	Uve da tavola, fresche
	0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	0807 11 00	Cocomeri
			0807 19 00	Altri meloni
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	0808 10	Mele
			0808 20 10	Pere
			0808 20 50	
	0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugne, fresche	0809 10 00	Albicocche
			0809 20	Ciliegie
			0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
			0809 40	Prugne e prugne
	0810	Altre frutta fresche	0810 10 00	Fragole
			0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi
			0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>
0810 50 00			Kiwi	
0810 90			Altre frutta fresche	
09	0910 20	Zafferano	0910 20	Zafferano
	0910 99	Timo, fresco o refrigerato	0910 99	Timo, fresco o refrigerato
12	Ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica ( <i>origanum vulgare</i> ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	Ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica ( <i>origanum vulgare</i> ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

Gruppi di prodotto		prodotti singoli		
codice NC	Descrizione del gruppo	Codice NC	Prodotto	
07	0702 00 00	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	
	0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	0703 10	Cipolle e scalogni
			0703 20 00	Aglio
			0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
			0704 20 00	Cavoli di Bruxelles
			0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
			0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i>
	0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ) fresche o refrigerate	0705 11 00	Lattughe a cappuccio
			0705 19 00	Altre lattughe
			0705 21 00	Cicoria Witloof ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )
			0705 29 00	Altre cicorie
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	0706 10 00	Carote e navoni
			0706 90	Altre radici commestibili
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	0707 00 05	Cetrioli
			0707 00 90	Cetriolini
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	0708 10 00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )
			0708 20 00	Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> )
			0708 90 00	Altri legumi
			0709 20 00	Asparagi
07	ex0709		Melanzane	
		0709 30 00		
		0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa	
		0709 60 10	Peperoni	
		0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	
		0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> )	
		0709 90 20	Bietole da costa e cardi	
		0709 90 50	Finocchi	
		0709 90 70	Zucchine	
		0709 90 80	Carciofi	
0709 90 90	Altri ortaggi e legumi			

Gruppi di prodotto		prodotti singoli		
codice NC	Descrizione del gruppo	Codice NC	Prodotto	
08	ex0802	0802 21	Nocciole ( <i>Corylus spp</i> )	
		0802 22		
		0802 31	Noci comuni	
		0802 32		
			0802 40	Castagne e marroni ( <i>Castanea spp.</i> )
			Ex 0802 90	Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20
	0804 20 10	Fichi, freschi	0804 20 10	Fichi, freschi
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	0806 10 10	Uve da tavola, fresche
	0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	0807 11 00	Cocomeri
			0807 19 00	Altri meloni
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	0808 10	Mele
			0808 20 10	Pere
			0808 20 50	
	0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugne, fresche	0809 10 00	Albicocche
			0809 20	Ciliegie
			0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
			0809 40	Prugne e prugne
	0810	Altre frutta fresche	0810 10 00	Fragole
			0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi
			0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>
0810 50 00			Kiwi	
0810 90			Altre frutta fresche	
09	0910 20	Zafferano	0910 20	Zafferano
	0910 99	Timo, fresco o refrigerato	0910 99	Timo, fresco o refrigerato
12	Ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica ( <i>origanum vulgare</i> ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	Ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica ( <i>origanum vulgare</i> ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati